

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 806)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1973

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di riordinare e potenziare l'Istituto nazionale di alta matematica. Esso prende le mosse dalle due leggi precedenti, quella costitutiva del 13 luglio 1939, n. 1129, e quella del 10 dicembre 1957, n. 1188, che ha provveduto ad un primo riordinamento dell'Istituto. Il disegno di legge attuale tiene conto anche di alcune conclusioni a cui è giunta la commissione di studio appositamente nominata con decreto ministeriale del 21 gennaio 1964.

La normativa di cui si tratta, recepitata la proposta della cennata commissione di rendere omaggio alla memoria di Francesco Severi intitolando al suo nome l'Istituto da

lui fondato, attribuisce all'Istituto stesso gli scopi seguenti:

a) promuovere la formazione ed il perfezionamento di ricercatori di matematica;

b) favorire la ricerca matematica, specialmente dei rami in via di sviluppo;

c) procurare che il movimento matematico italiano si mantenga sempre in stretto contatto con quello internazionale.

Tali fini dovranno essere perseguiti in armonia con quelli di istituti ed enti, italiani e stranieri, che svolgono attività similari (art. 1).

L'attività dell'Istituto è prevista quindi su due livelli: uno di preparazione alla ricerca, l'altro di esecuzione della ricerca.

Ai fini della preparazione alla ricerca, il disegno di legge contempla la possibilità di assistere giovani studiosi, eventualmente fin dall'inizio degli studi universitari, mediante borse di studio, conferenze, seminari, corsi di insegnamento, eccetera (artt. 9 e 12); ai fini dell'esecuzione della ricerca esso prevede convegni, corsi di ricerca, eccetera (articolo 9).

All'uopo è disposto che siano mantenuti i posti di professore universitario di ruolo assegnati all'Istituto dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1957, n. 1188 (art. 10); che vengano assegnati quattro posti del ruolo statale dei professori aggregati e quattro posti del ruolo statale degli assistenti (articolo 10). Ed è prevista la possibilità di conferire incarichi per corsi di ricerca e per corsi di insegnamento. Gli incarichi dei corsi di ricerca potranno essere conferiti sia a stranieri, sia a professori universitari ordinari di ruolo italiani. Nel caso di incarichi per corsi di ricerca conferiti a stranieri (e di incarichi di insegnamento conferiti a italiani e stranieri) la relativa spesa farà carico al bilancio dell'Istituto (artt. 11 e 12); nel caso di incarichi di corsi di ricerca conferiti a professori universitari ordinari di ruolo italiani, il numero di questi incarichi non potrà superare quello delle vacanze eventualmente esistenti nei posti di professore universitario di ruolo assegnati all'Istituto dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1957, n. 1188 (art. 11). In conclusione, il conferimento di incarichi per corsi di ricerca e per corsi di insegnamento non rappresenta nessun aggravio per il bilancio generale dello Stato.

La stesura di eventuali altre norme particolareggiate saranno materia di statuto e di regolamento.

Sono organi dell'Istituto: il comitato direttivo, il consiglio di amministrazione, il presidente dell'Istituto, il collegio dei revisori (art. 2).

Il comitato direttivo comprende il direttore *pro tempore* dell'Istituto matematico dell'università di Roma e otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra tutti i professori ordinari di ruolo di discipline matematiche presso università e istituti di istruzione universitaria italiani (art. 3). Ciò mette in evidenza il carattere nazionale dell'Istituto, accentuato anche dalla possibilità, implicita nel disegno di legge, che l'attività dell'Istituto si possa svolgere anche in altre sedi, oltre che a Roma, nella cui provincia dovrà trovarsi la sede centrale dell'Istituto (art. 1).

Al comitato direttivo sono assegnati compiti di direzione didattica-scientifica (art. 4). Esso, sentito il consiglio di amministrazione, potrà perseguire i fini attribuiti all'Istituto con i mezzi che riterrà più opportuni (art. 12). Le norme di nomina e le funzioni degli altri organi sono fissate dagli articoli 4, 5, 7, 8, 13 e 14.

L'articolo 6 fissa norme relative all'esercizio finanziario.

L'articolo 17 autorizza l'Istituto a fruire della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

Norme transitorie sono previste nell'articolo 18.

Gli articoli 15 e 16 sono dedicati alle entrate e al patrimonio dell'Istituto. A proposito dell'articolo 15 è doveroso avvertire che il potenziamento dell'Istituto non sarebbe assolutamente possibile senza l'aumento ivi previsto per la dotazione e senza la possibilità, ivi considerata, di ulteriori contributi a carico di altre amministrazioni, enti e privati.

* * *

Il disegno di legge, presentato al Senato nel gennaio 1972, è decaduto per la fine della precedente legislatura. Viene riproposto nello stesso testo, salvo l'aggiornamento della decorrenza del contributo prevista dal 1973 anziché dal 1972.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, e riordinato con legge 10 dicembre 1957, n. 1188, assume la denominazione: « Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi ».

I suoi fini sono i seguenti:

- a) promuovere la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica;
- b) favorire la ricerca matematica, specialmente dei rami in via di sviluppo;
- c) procurare che il movimento matematico italiano si mantenga sempre in stretto contatto con quello internazionale.

I fini suddetti vengono perseguiti in armonia con quelli di istituti ed enti, italiani e stranieri, che svolgono attività simili nell'ambito della matematica pura ed applicata.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha la sede centrale nella provincia di Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Organi dell'Istituto sono:

- a) il comitato direttivo;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente dell'Istituto;
- d) il collegio dei revisori.

Art. 3.

Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto da otto membri eletti con le modalità di cui ai commi seguenti e da un membro di diritto, che è il direttore *pro tempore* dell'Istituto di matematica della

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Gli otto membri elettivi vengono eletti a suffragio diretto e segreto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo di discipline matematiche, appartenenti ad Università e Istituti di istruzione universitaria italiani. Nel caso di parità dei voti prevale la maggiore anzianità accademica e, subordinatamente, la maggiore età.

Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente.

Il corpo elettorale è costituito dai professori aventi gli stessi requisiti degli eleggibili. Ciascun elettore può votare non più di cinque nomi.

I membri elettivi del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia un'interruzione quadriennale nella rieleggibilità.

Nel caso di vacanza di un posto durante il suddetto periodo quadriennale, e nei limiti di due vacanze, subentrano, nell'ordine, e fino alla scadenza del periodo, i candidati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità si applica il secondo comma del presente articolo.

Nel caso che ulteriori vacanze si verificano prima di un anno dalla scadenza del quadriennio si procede ad elezioni parziali, per la parte restante del periodo. Non si procede ad alcuna sostituzione per quelle ulteriori vacanze che si verificassero nel corso del quarto anno. Se un professore fuori ruolo eletto viene collocato a riposo durante il quadriennio, egli resta nel comitato fino alla normale scadenza.

Le modalità di svolgimento delle votazioni sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Lo scrutinio delle votazioni è effettuato da tre professori ordinari di discipline matematiche nelle Università italiane, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

Il comitato direttivo elegge, nel suo seno, il presidente dell'Istituto e due vice-presidenti dell'Istituto. Il presidente dell'Istituto presiede le riunioni del comitato direttivo.

Il comitato direttivo ha compiti di direzione didattico-scientifica, conformemente ai fini di cui all'articolo 1 e viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è nominato per un quadriennio con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto:

a) dal presidente dell'Istituto con funzioni di presidente;

b) dai due vicepresidenti dell'Istituto;

c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione dei quali almeno uno con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo.

Viene convocato dal presidente tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Art. 6.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato entro il 30 settembre dell'anno prece-

dente all'esercizio di cui trattasi e deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione entro trenta giorni ai fini della necessaria approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Art. 7.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a direttore di divisione, con funzioni di presidente, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Il collegio è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 8.

Il presidente dell'Istituto assicura l'esecuzione delle delibere adottate dal comitato direttivo e dal consiglio d'amministrazione ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto medesimo.

A suo giudizio, ove necessario e opportuno, può delegare tali sue facoltà ai due vice-presidenti o ad uno solo degli stessi, in tutto o in parte.

Art. 9.

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

L'attività dell'Istituto si concreta in conferenze, seminari, convegni, corsi di inse-

gnamento di durata non superiore a otto mesi ed in corsi di ricerca che potranno eventualmente comprendere gruppi di lezioni.

Art. 10.

Alle esigenze dell'Istituto nazionale di alta matematica, oltre che con il personale amministrativo e subalterno il cui rapporto di impiego sarà disciplinato con il regolamento organico del personale di cui al successivo articolo 14, si provvederà con i tre posti di professore di ruolo di grado universitario assegnati dalla legge 10 dicembre 1957, n. 1188, articolo 4, con gli incarichi di cui ai successivi articoli 11 e 12, con quattro posti di ruolo dei professori aggregati e con quattro posti di assistente di ruolo.

I predetti posti di professore aggregato e di assistente saranno assegnati all'Istituto traendoli dai contingenti dei posti istituiti rispettivamente dalla legge 25 luglio 1966, n. 585, e dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Le assegnazioni dei professori aggregati e degli assistenti di cui al presente articolo verranno disposte dal Ministero della pubblica istruzione secondo le norme vigenti sui rispettivi ruoli organici dell'Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Art. 11.

In corrispondenza di vacanze che si verifichino nei posti di professore di ruolo assegnati all'Istituto nazionale di alta matematica dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1957, n. 1188, e da eventuali leggi successive, potranno essere affidati dall'Istituto medesimo corsi di ricerca a professori ordinari titolari di cattedre presso Università o Istituti di istruzione universitaria italiani.

I professori ai quali vengono affidati i corsi di ricerca di cui al precedente comma saranno collocati temporaneamente in congedo. Il congedo avrà la durata massima di un anno e potrà essere rinnovato. Il congedo sarà disposto mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole dei Consigli delle facoltà di appartenenza. Durante il periodo di con-

gedo essi conservano la loro qualità di professore ordinario in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Corsi di ricerca possono essere affidati anche a stranieri per la durata massima di due anni con eventuale rinnovo allo scadere del biennio. I corsi di ricerca affidati a stranieri non sono vincolati alle vacanze di cui al primo comma di questo articolo e la relativa spesa farà carico al bilancio dell'Istituto.

I corsi di ricerca di cui al presente articolo saranno affidati secondo la disciplina da stabilire con lo statuto previsto dal successivo articolo 13.

Art. 12.

L'Istituto concede, inoltre, borse di studio a studenti e laureati italiani e stranieri secondo la disciplina che sarà stabilita dallo statuto di cui al successivo articolo 13.

Il comitato direttivo, sentito il consiglio di amministrazione, potrà perseguire i fini dell'Istituto anche mediante il conferimento di incarichi di insegnamento o con qualsiasi altro mezzo riterrà più opportuno.

Gli incarichi di insegnamento, la cui spesa è a carico del bilancio dell'Istituto, sono disciplinati, per quanto attiene alle condizioni, limitazioni e misura retributiva, con le medesime norme che vigono per gli incarichi conferiti nelle Università ed Istituti di istruzione universitaria.

Art. 13.

Entro sei mesi dalla costituzione il comitato direttivo e il consiglio di amministrazione delibereranno congiuntamente il nuovo statuto dell'Ente.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 14.

Il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione delibereranno congiuntamen-

te l'ordinamento interno ed amministrativo dell'Istituto ed il regolamento organico del personale amministrativo e subalterno dell'Istituto stesso.

L'ordinamento ed il regolamento predetti dovranno essere approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Il regolamento del personale dovrà stabilire la dotazione organica, le modalità di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di previdenza, di quiescenza del personale amministrativo e subalterno occorrente per il funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Le entrate dell'Istituto sono costituite dal contributo statale di cui al comma seguente, dalle rendite patrimoniali e dai contributi non destinati ad incremento del patrimonio ma disposti a favore dell'Istituto medesimo, da amministrazioni, enti e privati per lo svolgimento di particolari ricerche, per l'erogazione di borse di studio e per tutte quelle altre iniziative comunque rientranti nella finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il contributo annuo dello Stato, previsto dall'articolo 12 della legge 10 dicembre 1957, n. 1188, è elevato a lire 75 milioni a decorrere dall'anno 1973.

Alla maggiore spesa annua di lire 45 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di proprietà;

b) da contributi, donazioni e lasciti di enti e privati destinati a incremento del patrimonio;

c) da eventuali avanzi di gestione.

Art. 17.

L'Istituto nazionale di alta matematica « Francesco Severi » è autorizzato a fruire della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 18.

Fino a quando non saranno emanati il nuovo statuto ed il nuovo regolamento, di cui ai rispettivi articoli 13 e 14, resteranno in vigore, in quanto compatibili con la presente legge, lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n. 1346, ed il regolamento approvato con decreto interministeriale 2 novembre 1959.

Nella prima applicazione della presente legge, il ricercatore appartenente al ruolo della carriera direttiva scientifica dell'Istituto, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, può, a domanda, essere inquadrato in uno dei posti di assistente di cui al precedente articolo 10.

L'inquadramento è effettuato nella classe di stipendio attribuibile in relazione alla anzianità di servizio ed ai titoli e requisiti richiesti dall'articolo 20 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni, per il conseguimento della classe stessa nel ruolo degli assistenti. A tal fine si terrà conto soltanto dell'anzianità di servizio effettivamente svolto dal ricercatore nel ruolo di provenienza.

Qualora l'inquadramento venga effettuato in classe di stipendio inferiore a quella annessa alla qualifica rivestita presso l'Istituto, sarà conservata al ricercatore — a titolo di assegno personale riassorbibile con successivi aumenti di stipendio — l'eventuale eccedenza dello stipendio in godimento rispetto a quello spettantegli nel ruolo degli assistenti.